



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED n. 9/15

(Proc. Disc. P.A. 119/14)

IL TRIBUNALE FEDERALE

Riunitosi il giorno 8 giugno 2015, presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.), così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara – Presidente

Avv. Paolo Clarizia – componente

Prof. Avv. Fabio Iudica – componente relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor **Alessandro Colombo** (Tessera F.I.S.E n. 005058/B)

Premesso che

- con atto di incolpazione e rinvio a giudizio depositato in data 20 ottobre 2014 con allegata produzione documentale, il signor **Alessandro Colombo** è stato rinviato a giudizio dalla Procura Federale (inizialmente avanti il Giudice Sportivo Nazionale), per la violazione dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del vecchio Regolamento di Giustizia per essere il cavallo SAM, montato dall'incolpato, risultato positivo alla sostanza Flufenazina (Sostanza BANNED FEI – 2014 Equine Prohibited Substances List), in occasione del Circuito Classico + A5*, Cat. C145 – San Giovanni in Marignano (RN) del 15 giugno 2014;

- l'incolpato Alessandro Colombo, nella persona del suo difensore Avv. Vincenzo Giardino (con studio in Via Grande n. 73, 57123 Livorno), ha depositato memoria difensiva datata 6 novembre 2014, nella quale, il signor Colombo, ritenuta preliminarmente l'applicabilità (*de iure condendo*) del Regolamento FEI EAD, ha chiesto di essere assolto per non aver commesso i fatti addebitati;



- all'udienza in data 17 novembre 2014, il Giudice Sportivo Nazionale, dopo aver acquisito la relazione peritale prodotta dall'incolpato, ha fissato un termine di 60 giorni alla Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, affinché determinasse se il campione del Cavallo SAM dovesse essere considerato negativo;
- con relazione peritale d'ufficio, datata 5 febbraio 2015, la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli ha concluso dichiarando la validità dei risultati ottenuti in seconda analisi che hanno confermato la presenza di residui di Fluphenazine, sostanza vietata nella pratica sportiva e quindi considerata doping,
- a seguito della riforma del Codice di Giustizia del CONI, il presente procedimento, a causa della decadenza della figura del Giudice Sportivo Nazionale, è proseguito avanti il Tribunale Federale;
- il Presidente del Tribunale ha fissato pertanto l'udienza di discussione per la data del 25 maggio 2015, disponendone la comunicazione agli incolpati e alla Procura Federale;
- l'incolpato Colombo ha depositato ulteriore memoria difensiva integrativa datata 20 maggio 2015, nella quale ha preliminarmente eccepito l'estinzione del giudizio ai sensi di cui all'articolo 56 del nuovo Regolamento di Giustizia. In seguito l'incolpato ha insistito per essere assolto non avendo commesso i fatti addebitati;
- all'udienza del 25 maggio 2015 sono comparsi il Sostituto Procuratore Federale, Angelo Martucci, e per l'incolpato Colombo, con l'avvocato Vincenzo Giardino, i quali si sono riportati a quanto indicato nei rispettivi atti e alle proprie richieste. In particolare l'avvocato Giardino ha ribadito le eccezioni già svolte negli scritti difensivi con specifico riguardo alla nullità delle analisi nonché all'idoneità delle stesse a superare la responsabilità oggettiva sulla permanenza della Flufenazina nell'organismo dell'animale. Inoltre ha chiesto l'autorizzazione al deposito di un'ulteriore relazione



tecnica. Il Collegio ha trattenuto quindi la causa in decisione, preliminarmente invitando l'avv. Giardino a precisare per iscritto, entro 5 giorni dalla data dell'udienza il contenuto delle istanze formulate in udienza con specifico riguardo all'art. 54 comma 4 del vigente Regolamento di Giustizia FISE;

- con note di precisazione delle conclusioni in data 29 maggio 2015, l'avv. Giardino, nell'interesse dell'incolpato, ha insistito: in via preliminare, affinché venisse dichiarata l'estinzione del giudizio disciplinare per inosservanza dei termini di cui all'art. 56, comma 1, del Regolamento di Giustizia; in via istruttoria affinché il Tribunale disponesse un nuova CTU (affidata ad un consulente esterno) affinché valutasse se le tracce di Flufenazina contenute nelle urine del cavallo SAM fossero compatibili con una somministrazione avvenuta fino a 90 giorni prima del prelievo; nel merito di assolvere l'incolpato per non aver commesso i fatti addebitati in applicazione del principio "*no fault or negligence*" di cui all'art. 10.4.1 del Regolamento EAD della F.E.I. e 3.1 Reg. EAD FISE.

Rilevato che

- deve essere fugato qualsiasi dubbio circa la presunta estinzione del processo, ai sensi di cui all'art. 56 del nuovo Regolamento di Giustizia, in quanto la pronuncia di primo grado non sarebbe intervenuta nel termine non superiore a giorni novanta dalla data di esercizio dell'azione disciplinare. Fermo il carattere assolutamente perentorio del termine in esame, che deve intendersi decorrere dal momento in cui sia stato comunicato l'atto di incolpazione, si osserva che l'eccezione sollevata dall'incolpato deve ritenersi priva di pregio in quanto il disposto di cui all'articolo 75, comma 3, del nuovo Regolamento di Giustizia, espressamente prevede che i procedimenti pendenti davanti agli Organi di Giustizia presso la Federazione al momento dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento, continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti;



- con riferimento alle eccezioni della difesa dell'incolpato circa la carenza documentale (in quanto – a suo dire – nel fascicolo non sarebbero stati presenti i risultati delle controanalisi) o alla violazione dei principi del giusto processo alla luce della riforma della giustizia sportiva (in quanto, secondo l'incolpato, la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli – incaricata della CTU - non sarebbe un organo terzo capace di garantire autonomia e indipendenza), questo Collegio, oltre a osservare l'assoluta strumentalità delle eccezioni, rileva quanto segue. In merito alle controanalisi, si osserva che tali documenti sono sempre stati a disposizione dell'incolpato, il quale pur essendo perfettamente a conoscenza del fatto che tali controanalisi erano state effettuate, e quindi dell'esistenza delle stesse e dei documenti ad esse relativi, non ne ha mai fatto richiesta. In merito invece alla pretesa violazione del principio del giusto processo, si osserva che la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli ha operato in modo assolutamente imparziale, indipendente e trasparente. Sorprende inoltre che tale eccezione sia stata sollevata dalla difesa dell'incolpato soltanto all'esito sfavorevole della CTU e non al momento, senza dubbio più opportuno, dell'attribuzione dell'incarico. Il fatto poi che la Commissione abbia voluto stigmatizzare – nella propria CTU - alcune osservazioni del Consulente Tecnico di Parte, non può certo privare la relazione della Commissione del carattere di terzietà e imparzialità;
- con riferimento al merito della causa, appaiono incontestati i seguenti fatti: a) che dalle indagini è emersa la positività del cavallo SAM alla sostanza Flufenazina (BANNED FEI – 2004 Equine Prohibited Substances List) così come dal referto dell'analisi eseguita presso il laboratorio antidoping scelto dalla FISE; b) che alla presente fattispecie è applicabile il Regolamento EAD della FISE; c) che l'articolo 2 del suddetto Regolamento EAD recita che: “... è dovere di ogni Soggetto Responsabile (SR) assicurarsi che nessuna sostanza bandita o suo metabolita sia presente



nell'organismo del cavallo ... In tali casi la responsabilità del SR si presume fino a prova contraria e sussiste anche solo a titolo di colpa” (art. 2.1.1) e ancora: “... non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile (cavaliere) o di un membro del proprio personale di supporto al fine di determinare una violazione del presente regolamento. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata quale giustificazione” (art. 2.2.1);

- con riferimento invece alla richiesta della difesa dell'incolpato di applicare, sia pure in via interpretativa, la normativa FEI in sostituzione della normativa FISE, questo Tribunale osserva quanto segue: (i) innanzi tutto non è consentito, a parere di questo Collegio, per gli organi giudicanti sostituirsi al legislatore e applicare, *de iure condendo*, norme allo stato inapplicabili alla Federazione Italiana Sport Equestri. Laddove dovessero evidenziarsi distonie o anomalie sarà pertanto il Legislatore Federale, e non l'organo giudicante, a porvi rimedio, questo anche per il principio della suddivisione dei poteri; (ii) a ciò si aggiunga che la FISE, a parere di questo Tribunale, ben può prevedere, all'interno del proprio ordinamento norme più restrittive, in tema di doping, rispetto a quelle applicabili dalla FEI, senza che per questo le si possa muovere il rimprovero di aver violato l'art. 1.1 dello Statuto FISE;

- quanto infine al maggior rilievo opposto dalla difesa dell'incolpato, secondo cui dalla documentazione relativa alle analisi effettuate sul campione esaminato del Cavallo SAM (dalle quali sarebbe emersa la positività dello stesso alla Flufenazina) emergerebbe che le tracce di Flufenazina sarebbero compatibili con una esposizione/somministrazione antecedente i 14 giorni o addirittura – secondo quanto indicato nelle note di precisazione delle conclusioni – fino a 90 giorni prima del prelievo, questo Collegio ritiene irrilevante tale eccezione per le ragioni di seguito



esposte. Dalla lettura della normativa EAD FISE (cfr. artt. 2.1.1 e 2.2.1) emerge in modo chiaro e inconfutabile quanto sia irrilevante la data delle esposizione e della somministrazione, in assenza di prove contrarie. L'inculpato avrebbe, ad esempio, potuto esonerarsi da responsabilità se avesse dimostrato il caso fortuito, la somministrazione clandestina contro la sua volontà, o, più semplicemente, seguendo i criteri dell'ordinaria diligenza, se avesse sottoposto il cavallo alle necessarie analisi antidoping o quanto meno se avesse chiesto una certificazione da parte di chi gli aveva consegnato il cavallo. Nulla di tutto ciò è stato fatto dall'inculpato, il quale oggi non può certo esonerarsi dalla propria responsabilità soltanto eccependo il fatto che, per 14 giorni prima del prelievo sino a 90 giorni, l'inculpato medesimo non sarebbe mai venuto a contatto con il cavallo SAM;

- oltre a tutto quanto sopra considerato, si osserva infine che la Commissione Scientifica Antidoping Cavalli, incaricata dal precedente Giudice di valutare *“se le analisi effettuate sul campione B siano da considerarsi gravemente insufficienti e pertanto non attendibili da un punto di vista scientifico quindi non provanti della positività del campione relativo al cavallo e di conseguenza se il campione del cavallo SAM sia da considerarsi negativo”*, ha così concluso. La Commissione Scientifica Antidoping Cavalli ha confermato: a) che le analisi effettuate sul campione B del cavallo SAM fossero da considerarsi attendibili dal punto di vista scientifico; b) che le contestazioni sollevate nella propria relazione dal Consulente Tecnico di Parte incolpata non possano trovare accoglimento (per le ragioni scientifiche indicate nella relazione della Commissione, che in questa sede si intendono integralmente richiamate); c) la validità dei risultati ottenuti in seconda analisi che hanno confermato la presenza di residui di Fluphenazine, sostanza vietata nella pratica sportiva e quindi considerata Doping;



Federazione Italiana Sport Equestri

- dalla documentazione in atti e dalle indagini svolte risulta pertanto accertata la responsabilità del signor Alessandro Colombo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 1, 2 lett. c), 13 e 15 del R.G. nonché il Regolamento EAD - ECM

tenuto conto

- che, per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento a carico del signor Alessandro Colombo;
- che è stata quindi accertata la violazione degli articoli 2.1.1. e 2.2.1 della normativa EAD FISE per le ragioni come meglio sopra evidenziate;
- che la sanzione prevista dal Regolamento FEI di questo Tribunale viene indicata in anni 2 (due) e che non sussistono attenuanti applicabili alla fattispecie in esame,

applica

al signor **Alessandro Colombo**, in epigrafe generalizzato, la sospensione per **anni 2 (due)** da ogni attività agonistica e da ogni carica e/o incarico federale e sociale, incaricando la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al signor Alessandro Colombo, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 13 del nuovo Regolamento di Giustizia.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 8 giugno 2015.

PRESIDENTE: F.to. Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: F.to. Avv. Paolo Clarizia



Federazione Italiana Sport Equestri

CONSIGLIERE RELATORE: F.to Prof. Avv. Fabio Iudica